



## In epoca di Coronavirus andare a dare da mangiare agli animali d'affezione è reato?

di Giuseppe Centonze



E' accaduto il 09/04 scorso a Miglionico, un paese di tremila anime in provincia di Matera. A un pensionato di 80 anni di Miglionico, E.C., fermato a un posto di blocco, la locale Stazione dei Carabinieri ha comminato la sanzione di 373,33 euro, in virtù dell'art. 108 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, riguardanti le limitazioni alla libertà di movimento a causa del Covid-19, per essere andato a dare da mangiare al cane e ai gatti di cui si prende cura in agro di Miglionico, C.da Elice. La sanzione è stata aumentata di 1/3 perché il pensionato in agro di Miglionico ci è andato con la propria auto, considerata circostanza aggravante. Al pari di questa, anche il fatto che E. C. indossasse abiti da campagna definiti "sporchi di terriccio", come se in campagna ci si debba recare in smoking. A nulla sono valse le rimostranze del pensionato che avrebbe fatto presente che non si sarebbe mai allontanato dalla propria abitazione se non fosse che temeva per la vita dei propri animali d'affezione e nel pieno rispetto delle precauzioni previste dalle misure contenitive del Coronavirus. Anzi, l'anziano di Miglionico, che non risulta abbia mai avuto a che fare con la legge, sarebbe stato rassicurato dagli agenti che lo "avevano trattato bene" e che la sanzione applicata era il "minimo" in questi casi. Non solo, il pensionato sarebbe stato diffidato di non tornare nuovamente in campagna ad accudire i propri animali.

E.C. ci ha comunicato che produrrà ricorso a tutti i livelli degli organi competenti, in quanto ritiene la sanzione ingiustificata, *contra legem* e vessatoria (è pari a quasi la metà di quanto percepisce mensilmente di pensione).

Ora si tratta di capire, a beneficio di tutti, se sia lecito e necessario adempiere ai doveri, anche di rilievo penale, per chi accudisce e quindi si fa carico di garantire la vita e la salute ad animali di cui a vario titolo si è responsabili anche in periodo di pandemia.

Va ricordato che la legge tutela gli animali e il loro diritto a essere accuditi anche con il capo IX bis del Codice Penale (articoli 544-bis e 544-ter c.p.) e art 727 c.p. e in caso di animali d'affezione anche della Legge 281 del 1991. Secondo la giurisprudenza la mancata cura di un animale di proprietà o di

cui si ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali previsto dal Codice penale all'articolo 544 ter. Il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione, sia mediante omissione, ad esempio lasciando patire la fame e la sete e il freddo agli animali. La privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica produce nell'animale gravi sofferenze (fonte <https://www.lav.it>).

Il buon senso da parte degli agenti forse sarebbe bastato in questo caso.